

Codice DB1203

D.D. 12 marzo 2013, n. 38

Provvedimento conclusivo della fase di verifica della procedura di VIA, ex art. 10 L.R. 40/98, inerente alle modifiche ed ottimizzazioni progettuali per la realizzazione della "Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull'A6 e le ex strade statali n. 20 e n. 661". Cat. B1.28 (tip. B1.9) Pos. 31/ver/2012.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica, di cui all'art. 10 della L.R. n° 40/98, relativo alle modifiche progettuali per la realizzazione dei "Lavori di costruzione della nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud sull'Autostrada A6 Torino – Savona con l'ex SS 20 e la ex SS 661", presentato dall'ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede legale in Torino, C.so Matteotti 8, con nota prot. n. CTO-0033337-P del 12.11.2012, escludendo le medesime dalla successiva fase di valutazione ex art. 12 l.r. 40/98, alla luce di tutto quanto espresso in premessa e da considerarsi parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- di prendere atto che la Modifica del Piano di Gestione degli Inerti, presentato da ANAS S.p.A. tra le modifiche progettuali presentate, sarà soggetto ad approvazione da parte della Giunta Regionale;
- di richiedere all'ANAS – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, che nel corso della realizzazione dell'opera siano ottemperate, le prescrizioni definite a conclusione della fase di verifica ex art 10 della l.r. 40/98, quali condizioni vincolanti per l'esclusione dalla fase di VIA ex art. 12 e di seguito dettagliate:

BARRIERE FONOASSORBENTI

1. Per le nuove barriere acustiche, ad opera realizzata, dovrà essere predisposta una campagna di rilevamenti fonometrici finalizzata alla verifica della loro validità rispetto al contenimento delle emissioni acustiche. Tali rilevamenti dovranno essere posti in prossimità dei recettori esposti, compresi quelli schermati da opere di mitigazione ed avere una durata minima di 24 ore.

2. Nel caso in cui il proponente opti per barriere miste dotate di pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. In merito alla marcatura si segnala che studi recenti hanno dimostrato che le sagome di rapaci hanno un livello di efficacia proporzionale alla densità (che deve essere pari ad almeno una sagoma ogni mq), dalla spaziatura e dalla disposizione delle sagome sul pannello. Al fine di migliorare l'effetto mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008) scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf

3. Visto il contesto agrario nel quale le barriere dovranno essere impiegate, si ritiene preferibile la scelta di una struttura più leggera che necessita di una fondazione ridotta e meno impattante quale (ad esempio quella costituita da pannelli in legno).

ACQUE PUBBLICHE E RETICOLO IRRIGUO

4. Per tutti i corsi d'acqua interessati dall'opera in progetto (Torrente Meletta, Rio Moneta, Rio di S.Giovanni, reticolo irriguo locale) sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dovrà essere garantito, qualora presente, il deflusso idrico, benché localmente e temporaneamente regimato e, ad opera conclusa, dovrà essere garantita la piena funzionalità e manutenzione dei tratti interferiti. Sarà comunque cura e onere del proponente assicurarsi che le eventuali riprofilature d'alveo necessarie vengano effettuate in modo tale da non interrompere del tutto la continuità ecologico-funzionale dei corsi d'acqua.

5. Il Torrente Meletta, affluente di destra del Fiume Po fa parte dei Corpi Idrici regionali soggetti ad Obiettivo di qualità ambientale ai sensi della WFD (stato ecologico "buono" da conseguire entro il 2021 e stato chimico "buono" da conseguire entro il 2015). In considerazione di ciò, in relazione alla realizzazione dell'attraversamento e delle relative opere accessorie, si richiede una scrupolosa esecuzione del monitoraggio già previsto a monte ed a valle degli interventi sul medesimo. In corso d'opera, concordando con ARPA frequenze di rilevamento e modalità di condivisione dei risultati dovranno essere rilevati i seguenti parametri: T° acqua, Conducibilità, pH, O2 disciolto, materiali in sospensione. Qualora venissero a determinarsi gravi situazioni di degrado qualitativo delle acque o di alterazione del deflusso idrico imputabili alla realizzazione dell'opera, sarà cura ed onere del proponente attuare le opportune misure di mitigazione indicate al riguardo da A.R.P.A.- Piemonte.

6. Devono essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dei manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua demaniali nonché delle opere di difesa spondale e di protezione delle tubazioni di scarico previste, nei riguardi dei carichi di progetto, delle spinte dei terreni e delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena. I piani di posa delle strutture di fondazione dovranno essere disposti alle profondità indicate negli elaborati progettuali e comunque a quote inferiori di almeno m.1,00 rispetto alle quote più depresse del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate.

7. I profili spondali dei corsi d'acqua a monte e a valle degli attraversamenti dovranno essere adeguatamente raccordati ai manufatti medesimi, evitando la creazione di restringimenti alle sezioni di deflusso dei rii.

8. Le opere di difesa longitudinali previste (scogliere) dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e/o a valle nelle sponde esistenti, ovvero adeguatamente attestate, nel caso dello scatolare sul Canale Moneta, in corrispondenza delle spalle di quest'ultimo; inoltre, il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente e/o risultante dalla ricalibratura delle sezioni d'alveo.

9. I massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo dei corsi d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza valutando, se del caso, la necessità dell'intasamento in calcestruzzo.

10. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e dai lavori di ricalibratura delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo.

11. Le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

12. Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.

13. I termini entro cui dovranno essere ultimate le opere idrauliche sono allineati ai termini concessi in sede di Conferenza di Servizi per l'ultimazione di tutti i lavori; i lavori interessanti i corsi d'acqua una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze.

14. Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto esaminato.

15. Il parere idraulico si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, previa autorizzazione.

16. Il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione.

17. Dovrà essere predisposto ed attuato tempestivamente, in occasione di eventi di piena dei corsi d'acqua interessati, ovvero, in presenza di accumuli di materiale litoide e/o di vegetazione in alveo che ostacolano il libero deflusso della corrente, un adeguato piano di manutenzione dei corsi d'acqua medesimi lungo una tratta d'alveo di sufficiente lunghezza, sia a monte che a valle dei previsti manufatti di attraversamento, provvedendo all'esecuzione dei necessari lavori di pulizia e di rimozione dei materiali di sovralluvionamento, al fine di garantire l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, previa autorizzazione del Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino; inoltre in caso di significativi eventi di piena, il soggetto autorizzato dovrà tempestivamente coordinarsi con le contenze dei canali demaniali interessati dalla realizzazione delle opere, affinché sia garantita l'assenza o la sensibile diminuzione di portate derivate all'interno degli stessi.

18. In occasione di eventi di piena eccezionale del Torrente Meletta e del reticolo idrografico minore il proponente/futuro proprietario della strada di concerto con il Comune di Caramagna, dovrà monitorare gli eventuali fenomeni di allagamento in prossimità dell'infrastruttura viaria e

delle frazioni Tetti Sotto e Gangaglietti, attraverso procedure da definire a cura del Comune di Caramagna nel piano comunale di protezione civile.

19. Nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino che si riserva altresì la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

20. Il parere favorevole del Settore regionale Decentrato Opere Pubbliche di Torino è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

VIABILITA'

21. Gli accessi dalle aree di cava debbono essere sistemati in modo da garantire il rispetto dell'art. 15 comma 1 lettera g del D.lgs. del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) che recita che "Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: ...*omissis*....apportare o spargere fango e detriti..." e dell'art. 45 (Accessi alle strade extraurbane) del Regolamento del Codice della Strada – D.P.R. n.495/1992 e si precisa che i mezzi utilizzati per il trasporto degli inerti e terre da scavo dovranno essere regolarmente omologati ed autorizzati dagli enti competenti.

22. Nelle fasi di trasporto dei materiali necessari per la realizzazione dei rilevati, o derivati da scavi, occorrerà evitare la formazione di "convogli di automezzi", allo scopo di garantire una corretta e sicura viabilità sulla strada provinciale interessata.

FASE DI CANTIERE E AREE DI CANTIERE

23. Il Piano di Monitoraggio Ambientale per il corso d'opera ed il post-operam dovrà essere adeguato in coerenza con la revisione del cronoprogramma dei lavori di cantiere.

24. Nelle fasi di cantiere dovranno essere previste tutte le misure affinché sia evitato l'intorbidamento delle acque: le attività di escavazione e rimodellamento d'alveo dovranno essere pertanto condensate in un breve arco temporale, nel periodo di asciutta o di magra. Eventuali stoccaggi temporanei di materiale asportato e prodotti chimici in uso al cantiere dovranno avvenire esternamente agli alvei e localizzati su superficie pianeggiante temporaneamente impermeabilizzata, onde evitare situazioni di dilavamento diretto verso i corsi d'acqua.

25. Ove si rinvenissero depositi di rifiuti di qualsivoglia natura, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree interferite e alla loro successiva bonifica e recupero ambientale ai sensi del D. lgs. 152/2006 e della L.R. 32/1982.

26. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicata ogni variazione inerente al funzionamento dei cantieri, nonché ogni variazione relativamente all'attuazione di tutte le misure di mitigazione e di compensazione già progettate o comunque già poste a condizione della validità del giudizio di compatibilità, come modificate od integrate nel presente atto ed in particolare con congruo anticipo (almeno dieci giorni) dovranno essere segnalate le eventuali variazioni rispetto alle attività di monitoraggio ambientale ed il termine dei lavori, onde permettere

il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.

MITIGAZIONE IMPATTI

27. Si chiede il rispetto integrale delle opere di recupero e mitigazione ambientale già previste a corredo del giudizio di compatibilità ambientale e nel parere unico regionale, nonché una particolare attenzione per le opere di sistemazione delle aree in prossimità e sotto i viadotti di attraversamento del torrente Meletta, delle ferrovie e dell'autostrada Torino – Savona.

28. Per tutte le attività progettuali di sistemazione, drenaggio, recupero, mitigazione e compensazione ambientale previste si dovrà procedere secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde.

29. In relazione ai soggetti arbustivi ed arborei di previsto impiego si ribadisce l'esigenza che questi siano messi a dimora secondo le consuete pratiche della forestazione urbana (tutori, pacciamature ecc.) e siano appartenenti esclusivamente a specie autoctone, così come le specie da utilizzare per gli inerbimenti tramite idrosemina e le talee di previsto impiego in corrispondenza del nuovo ponte.

30. Dovrà essere garantito un idoneo piano di manutenzione degli interventi a verde realizzati, da svolgersi per almeno tre anni dalla conclusione dei lavori, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto attecchimento della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite e soprattutto il controllo degli interventi realizzati dall'attacco delle specie vegetali alloctone, infestanti ed invasive.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo